

STATUTO DELLA “MONTE TITOLI - S.p.A.”

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1

1. E' costituita una società per azioni denominata “MONTE TITOLI - S.p.A.”.
2. Tale società è qui di seguito denominata “Monte Titoli”.

Art. 2

1. La durata della Monte Titoli è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2049 (duemilaquarantanove) salvo anticipata liquidazione o eventuale proroga deliberate dall'Assemblea dei soci.

Art. 3

1. La sede legale della Monte Titoli è stabilita nel comune di Milano, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.
2. Essa può essere trasferita, per decisione del Consiglio di amministrazione, in qualunque altra parte del territorio nazionale.
3. Il Consiglio di amministrazione ha, altresì, facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie ed amministrative, filiali ed uffici, sia in Italia sia all'estero.
4. Il domicilio dei soci e di tutti i titolari di cariche sociali, per quel che concerne i rapporti con la Monte Titoli, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 4

1. L'attività della Monte Titoli è disciplinata dalle disposizioni del Regolamento UE n. 909/2014 e del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - e loro successive integrazioni e/o modificazioni - nonché dalle disposizioni attuative emanate e/o adottate ai sensi di tali disposizioni.

Art. 5

1. La Monte Titoli ha per oggetto sociale la prestazione dei servizi di regolamento titoli, di notariato e di tenuta centralizzata dei conti in qualità di depositario centrale di titoli, così come definiti dalla normativa europea e nazionale (in particolare dalle disposizioni del Regolamento UE n. 909/2014 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).
2. La Monte Titoli può fornire alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di depositari centrali di titoli, ogni altro servizio accessorio o complementare ai servizi di cui al comma 1, nonché svolgere attività di promozione e commercializzazione dei propri prodotti e servizi.
3. La Monte Titoli può altresì assumere partecipazioni in società o enti che svolgono in via esclusiva o principale, le attività previste nei commi precedenti, in conformità alla normativa vigente in materia di depositari centrali di titoli.
4. La Società svolge, inoltre, tutte le attività o le funzioni di cui risulti investita in base a norme primarie o secondarie e può compiere, ferme restando le riserve di attività previste dalla legge, ogni operazione di natura finanziaria, mobiliare o immobiliare che sia funzionale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 6

1. I servizi prestati dalla Monte Titoli sono svolti secondo le norme e condizioni fissate dal Consiglio di amministrazione nel “Regolamento dei servizi” e nei Regolamenti operativi adottati sulla base della normativa pro tempore vigente.

TITOLO II

Capitale sociale

Art. 7

1. Il capitale sociale è di Euro 16.000.000 (sedecimilioni), interamente versato. Esso è rappresentato da n° 16.000.000 (sedecimilioni) azioni ordinarie da nominali 1 (uno) Euro, emesse in regime di dematerializzazione ai sensi delle vigenti disposizioni e immesse nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli.
2. Le azioni sono nominative e indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto

Art. 8

1. Il diritto di voto inerente le azioni possedute dal socio che abbia perso i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, previsti dalla legge ed, in particolare, dalle vigenti disposizioni in materia di depositari centrali di titoli, non può essere esercitato.
Su tali azioni la Monte Titoli ha un'opzione di acquisto al prezzo determinato sulla base del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato, da esercitarsi, nei limiti di legge e previa delibera dell'Assemblea, entro un anno dall'accertamento in capo al titolare della perdita dei requisiti di onorabilità.
2. Il Consiglio di amministrazione, successivamente al perfezionamento dell'acquisto, procede al collocamento delle azioni.

TITOLO III

Organi sociali

Sezione Prima

Assemblea dei soci

Art. 9

1. Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie; esse sono convocate di regola presso la sede della Monte Titoli, salvo diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione.
2. La convocazione avviene mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano "Il Sole 24 Ore", nei termini di legge. Nello stesso avviso può indicarsi un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.
Qualora la Monte Titoli non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell'art. 2325-*bis* del codice civile, in alternativa od in aggiunta ai mezzi di pubblicità summenzionati, l'avviso potrà altresì essere comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.
L'Assemblea è comunque validamente costituita anche in difetto di formalità di convocazione qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
3. Ai fini dell'intervento in Assemblea è richiesta la preventiva comunicazione inviata dall'intermediario ai sensi delle disposizioni vigenti, attestante la titolarità delle azioni e del diritto di voto.
La comunicazione deve pervenire presso la sede sociale nel termine di due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo che sia applicabile una diversa disposizione di legge.
A seguito dell'invio di tale comunicazione le relative azioni non possono essere rese disponibili prima che l'Assemblea abbia avuto luogo, salvo espressa rinuncia alla partecipazione all'Assemblea da parte dell'azionista.
4. E' consentito l'intervento in Assemblea anche per videoconferenza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:
 - a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di:
 - accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
 - distribuire agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione;
 - regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 - constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 10

- 1. L'Assemblea ordinaria si riunisce per deliberare sugli oggetti di cui all'art. 2364 codice civile.
- 2. Ricorrendone i presupposti di legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla data della chiusura dell'esercizio sociale.
- 3. L'Assemblea ordinaria, al pari della Assemblea straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 25.
- 4. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea o da un Notaio che provvede a redigere il verbale dell'Assemblea secondo le vigenti disposizioni di legge.
- 5. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione, anche per delega, dei presenti, regolare il suo svolgimento, in particolare stabilendo ordine e modalità (comunque palesi) delle votazioni, e accertare i risultati delle votazioni.

Art. 11

- 1. Le deliberazioni delle Assemblee dei soci devono constare da verbali trascritti in apposito libro tenuto a norma di legge. Copia dei verbali deve essere inviata ai soci entro trenta giorni dalla conclusione dell'Assemblea.

Art. 12

- 1. Il Consiglio di amministrazione stabilisce l'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e straordinarie.

Art. 13

- 1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria e per la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Sezione Seconda Consiglio di amministrazione

Art. 14

- 1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea, è composto da cinque a undici membri, previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea stessa.
- 2. Possono rivestire la carica di amministratore i soggetti che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dalla legge ed, in particolare, dalla normativa vigente in materia di depositari centrali di titoli.
- 3. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
- 4. Limitatamente al requisito di indipendenza previsto dal Regolamento UE n. 909/2014, la decadenza opera automaticamente solo nei confronti degli amministratori che, perdendo tale requisito, facciano venir meno il numero minimo di amministratori indipendenti richiesti dalla normativa vigente.

Art. 15

1. Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali – salvo il caso in cui l'Assemblea che procede alla nomina stabilisca un termine più breve – e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
L'Assemblea dei soci, all'atto della nomina del Consiglio, determina il compenso spettante, oltre al rimborso delle spese, per l'intero mandato ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ove previsto.
L'Assemblea può, altresì, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 16

1. Il Consiglio elegge tra i propri componenti un Presidente in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalla legge ed in particolare dalla normativa vigente in materia di società di gestione accentrata.
2. Il Consiglio può, inoltre, eleggere un Vice Presidente tra i propri componenti.
3. Il Presidente ed il/i Vice Presidente, ove eletto, dura/no in carica per tutta la durata del Consiglio che li ha eletti.
4. Il compenso da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche previste dal presente statuto viene fissato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, entro i limiti eventualmente fissati dall'Assemblea.
5. Il Consiglio nomina il Segretario: a quest'ultimo ufficio può essere chiamato un Dirigente della Monte Titoli o un soggetto anche esterno vincolato al segreto d'ufficio o professionale.

Art. 17

1. Il Consiglio ha facoltà di istituire il Comitato esecutivo, stabilendone il numero dei componenti e individuando i consiglieri che lo costituiscono e determinandone il funzionamento e le competenze secondo quanto stabilito dall'art. 22 del presente Statuto.
2. Il Consiglio è supportato da appositi Comitati istituiti in conformità alla normativa vigente in materia di depositari centrali di titoli. Il Consiglio ha facoltà, altresì, di istituire appositi Comitati interni per la definizione di profili organizzativi.

Art. 18

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 25, in via ordinaria con periodicità almeno trimestrale e in via straordinaria ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta richiesta motivata scritta da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio dei sindaci.
2. La convocazione è fatta per iscritto mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o posta elettronica, da spediti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza.
3. Della convocazione deve essere data notizia al Collegio sindacale negli stessi termini e modi.
4. Il Consiglio viene convocato di norma presso la sede della Monte Titoli; può essere convocato in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione.

Art. 19

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare per qualsiasi motivo uno o più amministratori, si provvede ai sensi e nelle forme di cui all'art. 2386 del codice civile.
Tuttavia, qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.
In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Art. 20

1. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 25.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nel caso in cui si tratti dell'Amministratore Delegato, quest'ultimo deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Non costituisce, di per sé, interesse per conto proprio o di terzi il mero cumulo della carica di Amministratore esecutivo della Società con la carica di Amministratore di società controllante la Società, sottoposta a comune controllo con la Società, controllata dalla Società o collegata con la Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società può autorizzare preventivamente l'Amministratore Delegato al compimento di operazioni con società controllanti la Società, sottoposte a comune controllo con la Società, controllate dalla Società o collegate con la Società di cui l'Amministratore Delegato sia Amministratore, o nelle quali una di tali società abbia comunque un interesse, a condizione che l'autorizzazione preventiva specifichi le categorie e le condizioni delle operazioni autorizzate, rechi indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sull'autorizzazione e motivi la convenienza delle operazioni così autorizzate per le società coinvolte.

In tal caso, l'Amministratore Delegato potrà compiere direttamente le operazioni rientranti nell'ambito dell'autorizzazione preventiva, senza necessità di investire della stessa l'organo collegiale.

Le disposizioni in materia di interessi dell'Amministratore Delegato si applicano, in quanto compatibili, anche al Direttore Generale.

5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ove previsto, possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati ed ognuno di essi abbia la possibilità di seguire la discussione e di esprimere in tempo reale il proprio avviso su tutti gli argomenti trattati, nonché di ricevere e trasmettere documentazione. Verificandosi i presupposti di cui sopra, il Consiglio e il Comitato esecutivo, ove previsto, si considerano tenuti nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 21

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Monte Titoli nell'ambito delle leggi e del presente statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, salvo quanto per legge o per statuto sia riservato all'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio è inoltre competente ad assumere (in via concorrente rispetto alla competenza dell'Assemblea straordinaria) le deliberazioni concernenti:
 - la fusione, nei casi previsti dall'art. 2505 e 2505-*bis* del codice civile, secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
 - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
 - gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
 - l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società.

Art. 22

1. Il Consiglio può delegare, nei limiti ed in conformità con quanto previsto dall' art. 2381 del codice civile, con facoltà di revoca, proprie attribuzioni e poteri al Presidente, al Vice Presidente, al Comitato esecutivo, ove previsto, determinando i limiti delle deleghe. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.
2. Il Consiglio, inoltre, nomina e revoca il Direttore Generale, ed eventualmente il Vice Direttore Generale, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa in materia di società di gestione accentrata, determinandone attribuzioni e poteri
3. Il Consiglio può nominare anche un Amministratore Delegato – in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente in materia di società di gestione accentrata – conferendo allo stesso propri determinati poteri e attribuzioni, anche di rappresentanza, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile.

4. Il Consiglio, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile, può altresì delegare ad uno o più consiglieri di amministrazione specifici poteri inerenti la gestione ordinaria della società o progetti speciali e conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Monte Titoli e a terzi.

Art. 23

1. Le deliberazioni del Consiglio devono essere fatte risultare da verbali firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario e trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

Sezione terza Presidente

Art. 24

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è il legale rappresentante della Monte Titoli e, nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti, impegna la Monte Titoli stessa anche con firma singola.
2. Il Presidente sorveglia l'andamento della Monte Titoli; convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; fa al Consiglio tutte le proposte che egli giudichi utili alla Monte Titoli e al buon andamento dell'amministrazione, sulle quali sia di competenza del Comitato, ove previsto, o del Consiglio di deliberare; ha la facoltà di nominare mandatari e procuratori per singoli atti o serie di atti, nell'ambito dei poteri demandatigli; può adottare nei casi di assoluta e comprovata urgenza – e d'intesa con almeno un altro membro del Consiglio o un membro del Comitato, ove previsto – provvedimenti di ordinaria amministrazione che sarebbero di competenza del Comitato o del Consiglio, riferendone a tali organi nella prima riunione.

Art. 25

1. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, ove eletto, ovvero, nell'ordine, dall'Amministratore Delegato, quando nominato ai sensi dell'art. 22, comma 3, o dall'amministratore più anziano di età che ne assume le funzioni ed i poteri. In caso di più Vice Presidenti, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.
2. Di fronte ai soci ed ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento di questi e della legittimità della sostituzione.

Sezione quarta Collegio sindacale ed attività di revisione contabile

Art. 26

1. Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti.
2. I sindaci sono nominati dall'Assemblea nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 2397 del codice civile, sono nominati per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere riconfermati. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
3. Possono rivestire la carica di sindaco i soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dalla legge ed, in particolare, dalla normativa vigente in materia di depositari centrali di titoli, che non versino in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile, e non siano legati da rapporti di lavoro dipendente con i soci da almeno sei mesi.
4. Qualora la normativa vigente in materia di depositari centrali di titoli non preveda specifici requisiti per i sindaci, fermo restando quanto indicato al precedente comma 3, possono rivestire la carica di sindaco i soggetti in possesso degli ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per i soggetti che ricoprono la carica di amministratore in applicazione delle norme vigenti in materia di depositari centrali di titoli. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
5. Il Collegio sindacale può riunirsi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste per le riunioni a distanza del Consiglio di amministrazione.

In tal caso l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio sindacale o, in caso di sua assenza, il Sindaco più anziano di età.

Art.27

1. L'attività di revisione legale dei conti della Monte Titoli è esercitata, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, da una società di revisione abilitata, nominata dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio sindacale.

Sezione quinta Direzione Generale

Art. 28

1. Il Direttore Generale, i cui poteri e attribuzioni sono determinati dal Consiglio di amministrazione, ha la firma singola della Monte Titoli per gli atti di ordinaria amministrazione, se non diversamente disposto dal Consiglio stesso.
2. Egli assiste alle riunioni del Consiglio, collabora nella esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato, ove previsto, e sovrintende all'andamento degli uffici della società.
3. In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, laddove eletto dal Consiglio di amministrazione, per il quale sono richiesti i medesimi requisiti di professionalità e onorabilità previsti per il Direttore Generale.

TITOLO IV Bilancio, utili e liquidazione

Art. 29

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30

1. Il Consiglio di amministrazione redige il bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Art. 31

1. L'Assemblea dei soci delibera in merito al riparto dell'utile netto d'esercizio, previa deduzione della somma prescritta dall'art. 2430 codice civile per il fondo di riserva legale e della somma necessaria per la costituzione del fondo di garanzia previsto dalle disposizioni regolamentari emanate dagli Organi di Vigilanza.
2. L'Assemblea può deliberare l'assegnazione al fondo di riserva legale di una somma superiore a quella stabilita dalla legge e di rinviare, in tutto o in parte, all'esercizio successivo, la distribuzione degli utili.
3. Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.
4. Il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo, nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle norme di legge vigenti.

Art. 32

1. Le riserve ed i fondi di accantonamento, di cui all'art. 31, sono impiegati nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 33

1. La Monte Titoli si scioglie nei casi previsti dalla legge. L'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e liquidandone i compensi.